

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-908 del 24/02/2022
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' LA GALVANINA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA DELLA TORRETTA, 2 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO DI BIBITE ANALCOLICHE E LEGGERMENTE ALCOLICHE ED ACQUE MINERALI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA DELLA TORRETTA, 2
Proposta	n. PDET-AMB-2022-972 del 24/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' LA GALVANINA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI - VIA DELLA TORRETTA, 2 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO DI BIBITE ANALCOLICHE E LEGGERMENTE ALCOLICHE ED ACQUE MINERALI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI RIMINI - VIA DELLA TORRETTA, 2

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 13/12/2021 - assunta al protocollo generale di Arpae-SAC Rimini con PG/2021/190523 del 13/12/2021 (pratica ARPAE n. 33590/2021) dalla **SOCIETA' LA GALVANINA SPA** (C.F./P.IVA 00142010404), avente sede legale e produttiva in Comune di **Rimini - Via Della Torretta, 2** intesa ad ottenere la modifica dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;(modifica)*
- *autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;(modifica)*
- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(modifica)*

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell’ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) approvato con delibera n. 115 dell’11 aprile 2017 dell’Assemblea Legislativa;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza la ditta esercita l’attività di *PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO DI BIBITE ANALCOLICHE E LEGGERMENTE ALCOLICHE ED ACQUE MINERALI*;

CONSIDERATO che in data 21/12//2021 PG/2021/0195753 è stata convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14.2 della L. 241/90 s.m.i.;

VISTE le integrazioni volontarie presentate dalla Società LA GALVANINA SPA in merito alla valutazione di impatto acustico acquisite in data 03/01/2022 PG/2022/186;

RICHIAMATA l’autorizzazione AUA n. 2906 del 22/08/2016 comprendente i titoli ambientali:

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza ARPAE SAC;*
- *autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;*
- *comunicazione di cui all’art. 8, commi 4, della L.447/95 inquinamento acustico - di competenza comunale;*

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all’istanza trattasi di MODIFICA per i titoli abilitativi :

- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza ARPAE SAC;*
- *autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue industriali e di prima pioggia ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi - di competenza comunale;*
- *comunicazione di cui all’art. 8, commi 4, della L.447/95 inquinamento acustico - di competenza comunale;*

ACQUISITO in data 22/02/2022 PG/2022/29384 il titolo abilitativo rilasciato dal Comune di Rimini in data 22/02/2022 per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia che condivide e fa proprio il parere espresso da Hera SpA prot. n 15684 del 16/02/2022;

DATO ATTO che il Comune di Rimini in data 14/01/2022 acquisito in data 14/01/2022 con PG/2022/5192, in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole in materia di emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06;

DATO ATTO che il Comune di Rimini in qualità di ente competente in data 22/02/2022 con prot. n. 0061842/2022 ha espresso parere favorevole in materia di inquinamento acustico L.447/95;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 22/12//2021 PG/2021/197028;

RITENUTO opportuno revocare il precedente Provvedimento n. 2906 del 22/08/2016 al fine di riportare in un unico atto tutte le prescrizioni per agevolare i compiti di controllo;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare dell'unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 106/2018, 96/2019 compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 Ing. Giovanni Paganelli, titolare dell'incarico funzionale "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società LA GALVANINA SPA** avente sede legale in Comune di RIMINI - Via Della Torretta, 2 (C.F./P.IVA 00142010404) per l'esercizio dell'attività di *PRODUZIONE ED IMBOTTIGLIAMENTO DI BIBITE ANALCOLICHE E LEGGERMENTE ALCOLICHE ED ACQUE MINERALI* nell'impianto sito in Comune di **RIMINI - Via Della Torretta, 2** fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAC;
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;

- comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera, comprensivo della planimetria con indicazione dei punti di emissione;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dalla Sezione provinciale;

8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.R. n. 59/2013, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpaee Struttura Autorizzazione e Concessioni, Arpaee Servizio Territoriale Sezione di Rimini, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaee alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Con il presente atto viene revocato il Provvedimento n. 2906 del 22/08/2016;
15. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
16. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

ALLEGATO A

CONDIZIONI:

La ditta svolge l'attività di: “**Produzione ed imbottigliamento di bibite analcoliche e leggermente alcoliche ed acque minerali**”.

Le modifiche sostanziali dell'AUA n. DET-AMB-2016-2906 del 22/08/2016, richieste dal gestore, sono le seguenti:

- **dismissione delle due caldaie ad olio combustibile che convogliano nelle emissioni precedentemente individuate con E1 ed E2 ed installazione di una nuova caldaia a gas metano, asservita alla produzione (generatore di vapore), avente una potenzialità termica nominale (PTN) di 2,093 MW (nuova emissione E1),**
- **dismissione dell'emissione E3 – impianto lavabottiglie, in quanto viene eliminata la linea di imbottigliamento;**

E' presente un impianto termico civile alimentato a gas metano per il riscaldamento dell'acqua sanitaria per gli uffici, spogliatoi e laboratorio, avente una potenza termica nominale 75 kWt, che genera il punto emissivo denominato E2. Tale impianto non è soggetto ad autorizzazione in quanto non rientra nelle disposizioni del Titolo I alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., così come previsto dall'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. E' comunque soggetto alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06, al rispetto dei limiti previsti alla parte III dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs.152/06 ed ai controlli previsti dalla normativa regionale sull'efficienza energetica.

L'impianto di termoretrazione (riscaldamento principale a vapore) per imballaggi primari (pellicole di confezionamento del prodotto finito)

Il gestore dichiara che non ci sarà alcun cambiamento delle infrastrutture legate alle emissioni in atmosfera.

PRESCRIZIONI:

Emissione NUOVE

E1 – GENERATORE DI VAPORE

L'impianto termico (caldaia) alimentato a gas naturale (metano) ed è asservito alla produzione, avente una potenzialità termica nominale (PTN) di 2,093 MW.

Ai sensi dell'art. 268 comma 1, lettera gg-bis n. 2, trattasi di nuovo medio impianto.

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: 2.900 Nm³/h

Durata. 24 h/giorno

Frequenza: 250 giorni/anno

Altezza. 6,0 m.

Sezione: 0,159 m²

Inquinanti emessi e relativi limiti e prescrizioni di cui al punto 1.3 parte III dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i.

Inquinanti	Valori Limite in Concentrazione Riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%
Polveri Totali (PTS)/materiale particellare	5 mg/Nm ³ *
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³ *

*Il Valore Limite di Emissione (VLE) si considera rispettato se è utilizzato come combustibile gas metano (gas naturale).

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2016 ss.mm.ii., devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

L'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche del suddetto impianto termico, devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.

E3 – ASPIRAZIONE SU TERMORETRAZIONE IMBALLAGGI

Il calore per la termoretrazione viene principalmente prodotto dall'utilizzo di vapore recuperato/prodotto dal generatore di vapore primario E1 (no fumi esausti di combustione).

Impianto di abbattimento: non previsto

Portata massima di progetto: 2.000 Nm³/h

Durata: 24 h/giorno

Frequenza: 250 giorni/anno (a seconda delle necessità da 1 a 4 volte/giorno)

Inquinanti emessi e relativi limiti: non sono previsti inquinanti e relativi limiti in quanto trattasi di produzione di calore mediante recupero/utilizzo di vapore acqueo, inoltre tale punto emissivo potrebbe rientrare nelle fattispecie dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.: "...emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti."

EMISSIONI DIFFUSE

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite riducendo al minimo la produzione di emissioni diffuse o fuggitive.

Messa in esercizio e messa a regime: secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini) e al Comune di Rimini, quanto segue:

- la data di messa in esercizio del nuovo impianto (E1) con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione (E1), effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

La messa a regime dell'impianto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla messa in esercizio.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Altre prescrizioni:

a. I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell'evento.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aoorn@cert.arpa.emr) all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento se presenti, (es.: manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (APA Est), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento (se presenti) siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento (se presenti) devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

e. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati:
la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di

collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

f. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

g. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

h. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

i. La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

j. Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti e), f), g), h).

k. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

- Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla

norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (APA EST Sez. di Rimini) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo

- l.** Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposta cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente. Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).
- m.** E’ facoltà dell’Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- n.** Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di

accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo
e, possibilmente di una:
- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- o. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- p. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

Condizione di normalizzazione dei risultati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
mg/Nm³ = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

Temperatura: 0 °C

Pressione: 0,1013 MPa

Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_2M)] * Em$$

dove:

Em = concentrazione misurata

E = concentrazione

O2M = tenore di ossigeno misurato

O2 = tenore di ossigeno di riferimento.

Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella seguente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.


Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA Est) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
----------------------	-----------------

<p>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica</p>	<p>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</p>
<p>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</p>	<p>UNI EN 14790:2017 (*)</p>
<p>Polveri Totali (PTS) o materiale particolare</p>	<p>UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)</p>
<p>Ossigeno (O₂)</p>	<p>UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</p>
<p>Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂</p>	<p>UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</p>
<p>Biossido di Zolfo (SO_x) come SO₂</p>	<p>UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)</p>
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p>	

PLANIMETRIA CON EMISSIONI IN ATMOSFERA



In rosso l'emissione E1 – generatore di vapore alimentato a metano <3MW

In azzurro l'emissione E2 - la caldaia a metano per il riscaldamento dell'acqua sanitaria da 75kW

In nero l'emissione E3 – sfiato d'aria costituito da un convogliamento del vapore derivante dalla termoretrazione



Sede legale Viale Carlo Bertè Pichat 2/4 40127 Bologna
C.F. / Reg. Imp. BO 04245520376
Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.536.745,00

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
ARPAE (S.A.C.) Rimini
via Dario Campana, 64
47922 RIMINI RN
aorn@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di RIMINI
Direzione Generale
Settore Infrastrutture e Qualità
Ambientale
U.O. Qualità Ambientale
Via Rosaspina, 21
47900 - Rimini
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Modena, 16/02/2022
Prot. n. 15684

Fognatura e Depurazione Romagna
Servizio tecnico /EP

OGGETTO: **Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura:**
▪ Rif. pratica Hera n° 42/2021 Richiesta di parere Prot. 115105 del 21/12/2021;

▪ Responsabile dello scarico	La Galvanina Spa
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via della Torretta , 2 - RIMINI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Produzione bevande
▪ Potenzialità dell'insediamento	63.000 mc/anno; 210 mc/giorno; 3 l/secondo
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali e di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	grigliatura grossolana sedimentatore/disoleatore/degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. RIMINI, VIA FIUMICINO, 6 SANTA GIUSTINA RIMINI

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Ing. Donati Marco con studio tecnico in RIMINI (RN), Via Flaminia, 138.

In riferimento all'istanza vs pratica n. 33590/21;
vista l'AUA attualmente in vigore DET-AMB n. 2906 del 22/08/2016 che individua come recapito delle reti di scarico il fosso interpodereale a valle dello stabilimento, previo trattamento in impianto di depurazione biologico a fanghi attivi;
considerato lo stato di fatto attuale che vede lo stabilimento Galvanina, il "Complesso Terme" (di medesima proprietà ma non oggetto del presente parere) e il limitrofo ristorante "Pomod'oro" (non oggetto del presente parere) attualmente serviti da un unico depuratore privato posto all'interno del lotto Galvanina con scarico autorizzato in corpo idrico superficiale;
preso atto dell'istanza di modifica sostanziale avente come oggetto la separazione degli scarichi fognari delle diverse proprietà e il collettamento di entrambi in pubblica fognatura attraverso la condotta premente privata di via della Torretta tramite la realizzazione di due distinti impianti di sollevamento che potranno funzionare anche contemporaneamente: uno a servizio dello stabilimento Galvanina (e uffici sul lotto Terme) l'altro a servizio del ristorante Pomod'oro
si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto di modifica di AUA ai



sensi del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i. con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico industriale derivante da: **produzione e imbottigliamento bibite/succhi di frutta e acque di prima pioggia** area adibita a isola ecologica di 180 mq.
Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici ecc.) sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
Le acque di seconda pioggia e le acque meteoriche delle coperture/aree esterne saranno convogliate in corpo idrico superficiale.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
BOD <= 1.500 mg/l;
COD <= 3.000 mg/l.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la Ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Le deroghe di cui al punto 2 sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **63.000 mc/a; 210 mc/g; 3 l/s.** Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
pozzetto deviatore sulla linea delle acque di prima pioggia;
vasca prima pioggia (3 mc);
grigliatura grossolana e sedimentatore/disoleatore /degrassatore (vasca bicamerale da 25 mc) sulla linea delle acque reflue industriali;
impianto di sollevamento a servizio dello stabilimento Galvanina con valvole antireflusso e n.2 vasche di accumulo;
misuratore di portata elettromagnetico dotato di almeno una porta di collegamento di tipo MUDBUS RTU piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005. HERA si riserva la possibilità di installare un sistema di telecontrollo dei dati di portata con trasmissione al proprio sistema di supervisione.
pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e della prima pioggia) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhette esterne o altro sistema equivalente;
pozzetto di connessione delle due condotte prementi private di Galvanina e Pomod'oro.
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 8) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata** allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. **Il rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
- 9) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 10) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove.
- 11) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta agli incaricati al controllo.
- 12) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 13) **Il sistema di pompaggio costituito dai n.2 sollevamenti delle due utenze Galvanina e**

Pomod'oro (non oggetto del presente parere), dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- portata massima con 1 solo sollevamento in funzione: 3 l/s;
 - portata massima con tutti e 2 i sollevamenti funzionanti contemporaneamente: 4 l/s;
 - unico punto di collegamento delle due prementi private alla condotta di allacciamento su area pubblica;
 - **necessario prolungamento della condotta premente esistente sulla strada pubblica** fino al punto previsto per il collegamento; tale prolungamento sarà realizzato da HERA previo avvio iter di richiesta da parte della Ditta.
- 14) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
 - 15) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 16) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in pubblica fognatura.
 - 17) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
 - 18) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
 - 19) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
 - 20) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica, il certificato di corretta installazione e la matricola del prescritto misuratore di portata, richiedendone a HERA la piombatura.**
 - 21) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria delle reti fognarie "Tavola FG 03 del 02/12/2021" allegata all'istanza.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Il Responsabile

Fognatura e Depurazione Romagna

Ing. Pierpaolo Martinini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.